Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 122 del 19 maggio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 19 maggio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 MARZO 1961, n. 352.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli Istituti autonomi per le case popolari d'Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 MARZO 1961, n. 353.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle Aziende agricole e forestali della Provincia di Arezzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 MARZO 1961, n. 354.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e Asti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 352.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli Istituti autonomi per le case popolari d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, stipulato tra la Associazione Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;

Visto l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, e relativa tabella, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, stipulato tra l'Associazione Nazionale tra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari e l'Unione Nazionale Rappresentanze Sindacali Dipendenti Istituti Autonomi Case Popolari d'Italia;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 del 26 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati l'accordo nazionale di lavoro 11 gennaio 1957, relativo ai dirigenti degli Istituti Autonomi Case Popolari, e l'accordo nazionale di lavoro 16 gennaio 1957, per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari d'Italia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi nazionali anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti Autonomi Case Popolari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1961

Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 153. — VILLA

ACCORDO NAZIONALE 11 GENNAIO 1957 PER I DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

Addì 11 gennaio 1957

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, rappresentata dal Presidente dott. ing. *Camillo Ripamonti*, assistito dal Segretario Generale dott. *Marcello Buonomo*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI, rappresentata dal Presidente On.le *Giuseppe Togni*, assistito dal Segretario Generale avv. *Danilo Verzili*, dal Vice Segretario Generale avv. *Raffaele Ciabattini* e dall'avv. *Stelvio Murri*, con l'intervento della Commissione Sindacale dei Dirigenti degli I.A.C.P. presieduta dal dott. *Lucio Milone* e composta dai signori dott. *Michele Chiapparelli*, dott. *Amos Grassi*, dott. ing. *Massimo Piacentini* e dott. *Alberto Soldi*.

Presa in esame la richiesta avanzata dalla F.N.D.A.I. per la determinazione dei minimi retributivi dei Dirigenti degli I.A.C.P., tenuto conto della opportunità riconosciuta in tutti gli altri settori che al Dirigente, in considerazione delle sue particolari funzioni e responsabilità, sia corrisposto un trattamento più favorevole di quello del più alto in grado tra gli altri dipendenti dell'Ente, si conviene quanto segue:

1) Il trattamento stipendiale minimo del dirigente di grado iniziale è di L. 125.000 mensili;

2) Il trattamento stipendiale minimo del dirigente di grado superiore è di L. 167.500 mensili;

3) Per gli Istituti di oltre 50.000 vani il minimo di stipendio per il direttore generale è fissato in L. 225.000 mensili e lo stipendio minimo del dirigente di grado inferiore è di L. 167.500;

4) Per gli Istituti che abbiano tre gradi di dirigenti, al grado intermedio sarà attribuito un minimo di stipendio intermedio;

5) E' in facoltà delle singole Amministrazioni di apportare sui minimi di cui sopra una maggiorazione fino al 20 %;

6) I suddetti trattamenti stipendiali devono ovviamente intendersi come minimi. In particolare gli Istituti potranno convenire differenziate forme di retribuzione per il direttore oltre e salvi i minimi di cui al presente accordo;

7) I predetti minimi di stipendio si intendono riferiti a 13 mensilità. Sugli stipendi saranno apportati tre scatti triennali del 10 % e tre scatti quinquennali del 10 % sullo stipendio base;

8) In aggiunta allo stipendio, al dirigente deve essere corrisposto un assegno per le persone a carico almeno nella misura stabilita per il dipendente di massima categoria non dirigente dell'Ente.

9) Restano salve le eventuali condizioni di migliore favore;

10) Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1956.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti stipulanti si danno atto che l'Associazione Nazionale fra gli I.A.C.P. impegna gli Istituti aderenti, o che ad essa aderiscano, all'applicazione del presente accordo nell'ambito dei poteri statutari.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO NAZIONALE DI LAVORO 16 GENNAIO 1957 PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI D'ITALIA

Milano, il 16 gennaio 1957

tr

l'Associazione Nazionale fra gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, con sede in Roma, via XX Settembre, 58/A, rappresentata dal Presidente *dott. ing. Camillo Ripamonti*

e

l'Unione Nazionale Rappresentanze Sindacali Dipendenti Istituti Autonomi Case Popolari d'Italia, con sede in Milano, via San Paolo, 12, rappresentata dalla Giunta esecutiva composta dai signori: *rag. Ferruccio Selenati, rag. Franco Scagliarini, Carlo Boni;* preso atto che la parte normativa e tabellare relativa ai Dirigenti è stata pure approvata dalla Confederazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali per i Dirigenti gli Istituti Autonomi Case Popolari ad essa aderenti: si è convenuto con la presente di approvare l'allegato schema definitivo di Regolamento per il personale degli Istituti Autonomi Case Popolari che avrà vigore dal 1° luglio 1956.

Il presente Accordo, per quanto riguarda il trattamento economico, ha durata fino al 30 giugno 1958 e si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno se non sarà disdetto da una delle parti prima della sua scadenza.

REGOLAMENTO TIPO PER IL PERSONALE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI CON DECORRENZA 1° LUGLIO 1956

PREMESSA

Riconosciuta la necessità che la struttura organica e regolamentare delle singole Amministrazioni sia costituita non su schemi formali o in analogia ad altri Enti, i cui compiti e le cui necessità sono profondamente diversi da quelli degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, ma nella maniera più idonea a raggiungere il perfetto assolvimento delle fondamentali attività che la legge affida agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, è stato emanato il presente regolamento tipo, il cui scopo è di creare una regolamentazione uniforme per i dipendenti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, tenuto conto:

a) della autonomia statutaria di ciascun Istituto nell'ambito delle leggi vigenti:

b) delle caratteristiche funzionali che ciascun Istituto presenta in ordine alla entità dei suoi compiti.

L'Associazione degli I.A.C.P. impegna gli Istituti aderenti o che ad essa aderiranno, ad aggiornare, nello ambito dei loro poteri statutari le norme interne, attualmente in vigore, sulle basi del presente regolamento.

Art. 1.

Il presente regolamento-tipo sostituisce l'Accordo del 6 febbraio 1953 e l'Accordo Nazionale Provvisorio del 30 gennaio 1956, e si applica:

a) ai dirigenti;
b) ai funzionari;
c) agli impiegati;
d) al personale subalterno;
e) agli operai in ruolo, ove esistano.

Non si applica:

— ai professionisti ai quali vengano conferiti incarichi speciali comunque compensati;

— agli operai e salariati assunti e trattati secondo i contratti di lavoro delle rispettive categorie;

— a tutti coloro che non prestino presso gli Istituti servizio che impegni l'intero orario di lavoro.

Art. 2.

Gli Istituti che non hanno un regolamento organico per il personale si impegnano a redigerlo e ad approvarlo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 3.

L'ordinamento organico degli Uffici è di esclusiva competenza delle Amministrazioni che vi provvederanno con norme regolamentari le quali dovranno assicurare i diritti e le posizioni acquisiti dai singoli dipendenti.

Art. 4.

I regolamenti organici dei singoli Istituti stabiliranno le norme ed i requisiti per l'assunzione del personale e le modalità dei concorsi.

E' in facoltà di ogni Istituto di classificare il personale in categorie o gruppi con proprie carriere in relazione alle funzioni e ai titoli di studio.

Per contingenti esigenze di lavoro potranno i Consigli di Amministrazione assumere personale avventizio limitatamente alla durata delle necessità per cui le assunzioni sono effettuate.

Art. 5.

L'assunzione in ruolo o a tempo indeterminato può essere subordinata alla prestazione di un periodo di prova che, in caso di conferma, sarà computato a tutti gli effetti nelle anzianità di servizio e di grado.

CARRIERA E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6.

I singoli regolamenti stabiliranno le condizioni e le modalità di carriera per i dipendenti di ruolo, tenendo conto del titolo di studio, delle anzianità di grado e di servizio e del merito, assicurando i diritti di carriera già costituiti in caso di spostamento di dipendenti da un ruolo ad altro.

Art. 7.

Le Amministrazioni non potranno lasciare scoperti, oltre il termine di sei mesi, i posti di ruolo che si renderanno vacanti, salvo che non ne venga deliberata la soppressione, qualora esistano dipendenti di ruolo che a termine di regolamento abbiano titolo alla promozione al grado vacante.

Art. 8.

Nel caso che i regolamenti dispongano la compilazione di una nota annuale di qualificazione del merito, è concesso agli impiegati un termine massimo di dieci giorni per inoltrare ricorso al Consiglio di Amministrazione contro la qualificazione riportata.

Art. 9.

Il trattamento economico dei dipendenti è costituito:

a) dallo stipendio;

b) dalle quote aggiuntive di famiglia;

c) dalla 13ª mensilità.

Gli stipendi iniziali per ogni grado sono indicati nella allegata tabella *A*.

Le quote aggiuntive di famiglia vengono corrisposte per il coniuge, i figli, i genitori ed ascendenti con le modalità e nella misura stabilita per i dipendenti dello Stato.

La 13ª mensilità sarà d'importo pari ad una mensilità normale e verrà corrisposta entro il 25 dicembre di ogni anno.

Gli stipendi della tabella *A* allegata non si applicano al personale di età inferiore a 20 anni per il quale le singole Amministrazioni stabiliranno il trattamento economico.

Qualora le Amministrazioni lo ritengano opportuno potranno essere concesse maggiorazioni sulla tabella *A* fino ad un massimo del 20 %.

Art. 10.

La retribuzione di ciascuna ora di servizio straordinaria sarà calcolata dividendo lo stipendio mensile (esclusi gli assegni integrativi e qualsiasi altro emolumento comunque denominato) per il valore risultante dalla moltiplicazione delle ore di servizio settimanale in uso nell'Istituto interessato per 52, e dividendo il prodotto per 12.

L'importo risultante sarà maggiorato del 25 %.

Per il lavoro straordinario compiuto in ore notturne (dalle 22 alle 6) o in giornate festive, la maggiorazione di cui sopra sarà del 50 %.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno o festivo non sono dovute per l'opera prestata in turni regolari, o periodici.

Il lavoro straordinario dovrà essere eseguito nei limiti consentiti dalle Amministrazioni e verrà liquidato mensilmente.

Le prestazioni straordinarie dei dirigenti e dei funzionari potranno essere compensate in forma forfettaria.

Art. 11.

Agli effetti della interpretazione delle tabelle si precisa:

Personale dirigente è quello che ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni consiliari e delle determinazioni presidenziali, nonchè del coordinamento di tutti i servizi e quello a cui l'Amministrazione affida la responsabilità dei servizi nei quali essa è ordinata.

Personale di concetto è quello al quale è affidata, sotto la propria responsabilità, l'esecuzione delle disposizioni, ordini ed incombenze che richiedono specifica competenza.

Personale esecutivo e d'ordine è quello a cui è affidata l'esecuzione delle incombenze di servizio sotto la responsabilità dei superiori e che attende alla materiale esecuzione di incombenza d'ufficio.

I singoli Istituti stabiliranno, anche in relazione al precedente art. 4, quali siano i gradi gerarchici, comunque precedentemente denominati, da attribuire rispettivamente alle categorie del personale dirigente, funzionari, di concetto, esecutivo, d'ordine e subalterno.

Art. 12.

Il presente regolamento stabilisce, per il personale di ruolo, una carriera economica costituita per ciascun grado di almeno tre scatti triennali e tre scatti quinquennali nella misura del 10 % dello stipendio.

Per la prima applicazione del presente « regolamento-tipo », sono riconosciute le anzianità di grado già in atto per il personale.

Gli scatti così goduti vanno in detrazione di quelli complessivamente previsti.

Art. 13.

Al Direttore potrà essere riconosciuta un'indennità di carica da fissarsi dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 14.

Le tabelle del presente regolamento-tipo sono stabilite in ordine ad un orario di lavoro di 40 ore settimanali per gli impiegati; 48 ore per il personale subalterno. Ove i regolamenti vigenti contemplino orari di lavoro settimanali superiori, le tabelle saranno proporzionalmente aumentate.

Art. 15.

Al personale ex combattente si applicheranno i benefici previsti dalle vigenti leggi a favore del personale degli enti pubblici.

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA

Art. 16.

Il trattamento di quiescenza è stabilito nella corresponsione di una mensilità di stipendio in godimento nel mese della sua liquidazione per ogni anno di servizio prestato, oltre le assicurazioni sociali previste dalle leggi vigenti.

FERIE - MALATTIE - ASPETTATIVE

Art. 17.

Tutto il personale dopo un anno di servizio fruisce di un periodo annuale di ferie, integralmente retribuito, nella misura seguente:

Dirigenti giorni 30.

Funzionari, applicati di concetto e d'ordine:

15 giorni fino a 5 anni di servizio;
20 giorni da 5 anni compiuti fino a 10;
25 giorni da 10 anni compiuti fino a 15;
30 giorni oltre i 15 anni compiuti.

Personale subalterno:

15 giorni fino a 5 anni di servizio;
20 giorni da 5 anni compiuti fino a 15;
25 giorni oltre i 15 anni compiuti.

Il personale non può rinunciare nè tacitamente nè esplicitamente al godimento annuale delle ferie.

Le ferie non godute entro il 31 dicembre di ogni anno scadono e il dipendente non ha diritto ad indennità sostitutiva.

Il congedo annuale ha carattere continuativo e non potrà essere frazionato, e solo in casi eccezionali potrà esserne consentita la suddivisione.

Art. 18.

Nel caso di malattia continuativa o d'infortunio, il personale usufruirà del seguente trattamento:

al personale che abbia meno di 5 anni di servizio effettivo: retribuzione intera per due mesi, metà retribuzione per altri due mesi;

al personale con anzianità di servizio effettivo da 5 a 10 anni: retribuzione intera per quattro mesi; metà retribuzione per altri quattro mesi;

al personale con oltre dieci anni di anzianità di servizio effettivo: retribuzione intera per sei mesi; metà retribuzione per altri sei mesi.

I periodi di assenza per malattia e per lo stesso infortunio, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore al periodo stesso della malattia, si sommano agli effetti della determinazione della durata della assenza e quindi del trattamento precedentemente stabilito.

Trascorsi i termini di cui sopra e perdurando lo stato di malattia o d'infortunio, verrà applicato, al dipendente, il trattamento di quiescenza, salvo il diritto per il solo personale in ruolo, di richiedere un'aspettativa fino a mesi sei, se con anzianità di servizio inferiore ai cinque anni, e fino a mesi dodici se avente anzianità superiore.

Durante l'aspettativa sarà corrisposto un terzo della retribuzione.

Art. 19.

In caso di matrimonio il dipendente potrà godere di una speciale licenza non inferiore a giorni 15.

Art. 20.

Il dipendente non di ruolo chiamato o richiamato alle armi avrà diritto alla conservazione del posto se in servizio da almeno un anno.

Durante il servizio militare di leva non spetta al dipendente nessun trattamento economico ed il periodo di servizio non sarà computato agli effetti dell'anzianità.

Per i periodi di richiamo sarà invece corrisposto lo stipendio ai familiari o la differenza tra tale assegno e quanto percepito dal richiamato (esclusa la decade dei soldati e dei caporali).

Art. 21.

Per le dipendenti-madri, si osserveranno le disposizioni di legge.

Art. 22.

Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare a termini di legge il personale soggetto a rischi contro gli infortuni per causa di servizio.

Art. 23.

Per comprovati gravi motivi personali e di famiglia potranno essere concesse aspettative:

per tre mesi al dipendente che abbia meno di 5 anni di servizio;

per sei mesi al dipendente che abbia meno di 10 anni di servizio;

per un anno al dipendente che abbia più di 10 anni di servizio.

Durante i predetti periodi di aspettativa il dipendente non avrà diritto a stipendio o retribuzione alcuna e i periodi stessi non saranno computati agli effetti della anzianità di servizio.

Art. 24.

Ai dipendenti comandati in servizio fuori Comune, la Amministrazione corrisponderà una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 25.

I regolamenti dei singoli Istituti fisseranno i doveri d'ufficio dei dipendenti, stabiliranno le sanzioni disciplinari per le infrazioni a tali doveri e le precise modalità per le contestazioni alle infrazioni disciplinari, lo svolgimento delle procedure e le irrogazioni delle sanzioni, in modo d'assicurare agli incolpati le più ampie possibilità di difesa e garanzie di obiettività.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 26.

La cessazione dal servizio avviene:

a) per compimento dei limiti di età che sono fissati in un massimo di anni 65 per gli uomini e 55 (60) per

le donne, o anche prima per accertata inidoneità fisica o per scadenza del termine contrattuale. E' fatta salva la facoltà, per i singoli Istituti, di deliberare limiti inferiori in relazione alla regolamentazione del trattamento di previdenza;

b) per dispensa, in caso di esaurimento dei trattamenti di malattia; per scarso rendimento accertato nei modi di regolamento; per assenza ingiustificata per un periodo superiore ai 10 giorni o per perdita non dolosa di uno dei requisiti necessari per l'assunzione in servizio;

c) per dimissioni volontarie se presentate nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento;

d) per destituzione;

e) per liquidazione dell'Ente nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento;

f) per regolare licenziamento per il personale avventizio, o comunque non di ruolo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 27.

Al personale avventizio si applicano, in quanto non contrarie alla natura particolare del rapporto d'impiego, tutte le pattuizioni del presente regolamento tipo.

Art. 28.

Fino a quando non sarà diversamente regolato per legge, su tutte le questioni inerenti ai diritti e doveri del personale di ruolo ed avventizio, di qualunque categoria e grado, l'Amministrazione sentirà il parere delle Rappresentanze del personale.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il personale attualmente in servizio che goda di condizioni tabellari o regolamentari più favorevoli, conserverà le migliori condizioni godute.

2. Gli operai attualmente in ruolo seguiranno per analogia il trattamento dei subalterni.

TABELLA « A »

GRADI	Stipendi base
DIRIGENTI:	
Dirigente *A*	167.500
Dirigente *B*	125.000
FUNZIONARI:	
Funzionario *A*	100.500
Funzionario *B*	81.250
CONCETTO:	
Concetto 1° grado	67.750
Concetto 2° grado	57.250
Concetto 3° grado	50.500
ORDINE:	
Ordine 1° grado	45.000
Ordine 2° grado	41.000
SUBALTERNO:	
Ausiliari 1°	43.250
Ausiliari 2°	39.750
Ausiliari 3°	37.750
Ausiliari 4°	36.500

Emolumenti lordi da maggiorare solo delle aggiunte di famiglia con le modalità e nelle misure stabilite dallo Stato per i propri dipendenti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 353.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958 per gli impiegati tecnici e amministrativi delle aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959, stipulato tra la Unione Provinciale degli Agricoltori e il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Arezzo, in data 14 giugno 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1959, relativo agli impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Arezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 142. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° SETTEMBRE 1959, PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno millenovecentocinquantanove e questo dì 1 del mese di settembre in Arezzo.

tra

la Unione Provinciale degli Agricoltori rappresentata dal suo Presidente cav. *Francesco Papalini*, assistito dal Direttore dott. *Giovanni Lachi*

e

il Sindacato Provinciale degli Impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende Agricole e Forestali di Arezzo, rappresentato dal suo Presidente sig. *Tullio Masi*, assistito dal segretario cav. *Bruno Rontani*;

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per gli Impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende Agricole e Forestali stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 1° settembre 1959 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di Aziende Agricole, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli Impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della provincia di Arezzo.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente Contratto si applica si classificano in Impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed Impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono Impiegati di concetto coloro che collaborano con il Conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'Azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono Impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo, alle dirette dipendenze del Concedente o chi per esso o anche del personale di concetto.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi Aziende:

Sono considerate tali quelle aventi oltre 22 unità poderali;

Medie Aziende:

Sono considerate tali quelle aventi un numero di unità poderali compreso tra le 13 e le 22;

Piccole Aziende:

Sono considerate tali quelle aventi fino a 12 unità poderali.

Per le Aziende prevalentemente a pascolo e bosco è considerata grande Azienda quella avente una superficie totale superiore a 800 Ha. con 12 unità poderali: media Azienda quella avente una superficie totale superiore a 500 Ha. e con 8 unità poderali.

Per le Aziende che praticano la conduzione diretta, ai fini della classificazione, una unità poderale in conduzione diretta viene considerata come due unità poderali, mentre se la conduzione diretta si riferisce a terreni non identificabili con l'unità poderale, 10 Ha. di terreno a conduzione diretta si considerano come due unità poderali.

Art. 5.

QUALIFICHE

I Gruppo

Prima Categoria: Direttori tecnici e amministrativi, che non essendo Dirigenti di Aziende, con autonomia di concezione e con apporto di iniziative, collaborano direttamente con il Conduttore o con il Direttore Dirigente nell'organizzazione dell'Azienda per il maggiore rendimento dell'attività cui sono preposti.

Seconda Categoria: Agenti, con riferimento alle direttive generali ricevute dal Conduttore o chi per lui e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano nella gestione della Azienda.

Terza Categoria: Capi Reparto tecnici ed amministrativi. In base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestio-

ne dei rapporti cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica od amministrativa.

Quarta Categoria: Sottoagenti ed Impiegati amministrativi con funzioni di concetto. Secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico o amministrativo inerenti all'attività dell'azienda rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

II Gruppo

Prima categoria: Addetti ai servizi ed ai reparti. Curano sotto la guida del datore di lavoro e degli Impiegati di concetto e seguendo le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti, ecc., ricevuti in consegna.

Seconda Categoria: Assistenti: Seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

Terza Categoria: Ausiliari: Alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai, disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari. (Da non confondersi con i Capi squadra ed i Capi d'opera).

Quarta Categoria: Amanuensi. Assolvono mansioni di ufficio di volta in volta a loro affidato.

TABELLE MINIMI DI STIPENDIO

	AZIENDE Grandi	Medie	Piccole
1° Gruppo imp. di concetto:			
1ª *Categoria*: Direttori	60.000	—	—
2ª *Categoria*: Agenti	55.000	47.000	39.000
3ª *Categoria*: Capi reparto	45.000	—	—
4ª *Categoria*: Sottoagenti	40.000	36.000	33.000
2° Gruppo imp. d'ordine:			
1ª *Categoria*: Addetti a Servizi e Reparti	36.500	34.000	32.000
2ª *Categoria*: Assistenti	36.500	34.000	32.000
3ª *Categoria*: Ausiliari	36.500	34.000	32.000
4ª *Categoria*: Amanuensi	33.000	31.500	30.000

Agli stipendi mensili risultanti dalla presente tabella si applicano:

a) l'aumento del 20 % per gli Impiegati muniti di laurea;

b) l'aumento del 10 % per gli Impiegati muniti di diploma di scuola media superiore o di scuola agraria;

c) l'aumento del 5 % per gli Impiegati muniti di patente rilasciata ai sensi del R. D. 1° marzo 1928, n. 697;

Art. 6.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE ABITAZIONE, ECC.

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione ed annessi sarà praticato il seguente aumento sugli stipendi mensili:

Casa e annessi	aumento	14 %
Casa	»	10 %
Legna e illuminazione	»	3 %
Orto e pollaio	»	1 %

Art. 7.

QUOTE PER CONVIVENZA IN FATTORIA

Nel caso di impiegati conviventi in fattoria le ritenute mensili per vitto e alloggio vengono stabilite nella seguente misura:

L. 15.000 mensili per l'impiegato;

L. 7.000 mensili per la moglie;

L. 5.000 mensili per ogni figlio di età superiore ai 10 anni;

L. 2.000 mensili per ogni figlio di età inferiore ai 10 anni.

Art. 8.

AGENTI DI PIU' AZIENDE

Per gli Impiegati che prestano la loro attività in più Aziende di proprietari diversi (comunemente detti spiccioli) le due Organizzazioni indicano a titolo orientativo un trattamento economico da L. 25.000 a L. 35.000 annue a unità poderale, salvo variazioni in più o in meno sui limiti fissati, da considerarsi fra le parti in relazione alla produttività, ubicazione ed estensione dei poderi stessi, con decorrenza 1° gennaio 1959.

Qualora l'impiegato di più Aziende disimpegni mansioni inferiori a quelle normali svolte dall'Agente agricolo, le parti concorderanno direttamente compensi inferiori a quelli sopra indicati.

Art. 9.

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro del 21 ottobre 1958, per gli Impiegati agricoli.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per gli Impiegati di cui ai precedenti contratti provinciali ed a quelli individuali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1961, n. 354.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti: il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali; il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali:

Visti, per le provincie di Alessandria e Asti: il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo ai dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori e l'Associazione Interprovinciale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; il Sindacato Interprovinciale dei Dirigenti Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo agli impiegati di Aziende Agricole e Forestali, stipulato tra le Unioni Provinciali Agricoltori e l'Associazione Interprovinciale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Interprovinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per le provincie di Alessandria e Asti:

il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo ai dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

il contratto collettivo integrativo 9 marzo 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati tecnici e amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e Asti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 102. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 MARZO 1959, PER I DIRIGENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLE PROVINCIE DI ALESSANDRIA E ASTI

L'anno 1959 addì 9 marzo, in Alessandria, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori

tra

le UNIONI PROVINCIALI AGRICOLTORI delle provincie di Alessandria e di Asti, rappresentate dai rispettivi presidenti dott. *Enrico Barbieri* e marchese dott. *Ignazio Borsarelli di Rifreddo*, assistiti dai sigg. dott. *Eugenio Belimbau* e cav. *Carlo Abbiati*, nonchè dai rispettivi direttori geom. *Emilio Rostagno* e perito agrario *Luigi Morra*, in nome e per conto delle Sezioni di categoria interessate;

e

l'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI di aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria ed Asti, rappresentata dal presidente cav. *Lorenzo Roreta*;

il SINDACATO INTERPROVINCIALE DEI DIRIGENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI di aziende agricole e forestali rappresentato dal presidente perito agrario *Sergio Musiari* e perito agrario *Casimiro Bonzo* e *Guido Gallina*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti Tecnici ed Amministrativi di aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 6 agosto 1957.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1959 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata R/R da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) ed i Dirigenti Tecnici ed Amministrativi di aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e di Asti.

Art. 3.

CATEGORIA ALLA QUALE SI APPLICA IL CONTRATTO

Agli effetti del presente contratto sono considerati Dirigenti di aziende agricole e forestali coloro che sono investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su di una parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico od in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di ampia procura espressa o tacita e che rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro od a chi per lui.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi aziende oltre 70 ettari di superficie; medie aziende da oltre 30 a 70 ettari di superficie; piccole aziende fino a 30 ettari di superficie.

Art. 5.

TABELLA MINIMI MENSILI DI STIPENDIO

Dirigenti di grandi e medie aziende L. 82.732; dirigenti di piccole aziende L. 73.682 (1).

Spettano inoltre mensilmente in natura: q.li 1 di grano; q.li 1 di granoturco; lt. 50 di vino.

(1) I minimi mensili di stipendio sono suscettibili di variazione per applicazione di scala mobile.

Art. 6.

MAGGIORAZIONE PER TITOLI DI STUDIO

Agli stipendi mensili in denaro risultanti dalla tabella dell'articolo precedente si applica:

a) l'aumento del 5 % per i dirigenti muniti di laurea;

b) l'aumento del 3 % per i dirigenti muniti di diploma di Scuola Media Superiore o titolo equipollente;

c) l'aumento del 2 % per i dirigenti muniti di licenza di Scuole Tecniche e Pratiche e Speciali di Agricoltura e di patente rilasciata ai sensi del regio decreto 1° marzo 1928, n. 697.

Art. 7.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE ABITAZIONE ED ANNESSI

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione ed annessi, sarà praticato il seguente aumento sugli stipendi mensili di cui all'art. 5:
— casa: 10 %;
— orto e pollaio: 3 %;
— legna ed illuminazione: 2 %.

Art. 8.

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro del 6 agosto 1957 per i dirigenti di aziende agricole e forestali. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dirigenti, di cui ai precedenti Contratti provinciali ed a quelli individuali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 MARZO 1959, PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLE PROVINCIE DI ALESSANDRIA E ASTI

L'anno 1959 addì 9 marzo, in Alessandria, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori

tra

le UNIONI PROVINCIALI AGRICOLTORI delle provincie di Alessandria e di Asti, rappresentate dai rispettivi presidenti dott. *Enrico Barbieri* e marchese dott. *Ignazio Borsarelli di Rifreddo*, assistiti dai sigg. dott. *Eugenio Belimbau* e cav. *Carlo Abbiati*, nonchè dai rispettivi direttori geom. *Emilio Rostagno* e perito agrario *Luig. Morra*, in nome e per conto delle Sezioni di categoria interessate;

e

l'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI di aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria ed Asti, rappresentata dal presidente cav. *Lorenzo Roveta*;

il SINDACATO INTERPROVINCIALE DEGLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI di aziende agricole e forestali rappresentato dal suo presidente perito agrario *Daglio Renzo*, assistito dal sig. *Bottero Angelo*

si è stipulato il presente Contratto Interprovinciale Collettivo di lavoro integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1959 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata R/R da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro (conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli Impiegati Tecnici ed Amministrativi di aziende agricole e forestali delle provincie di Alessandria e di Asti.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli, cui il presente contratto si applica, si classificano in Impiegati Agricoli, Tecnici ed Amministrativi di concetto ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi d'ordine. Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico od amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono Impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico od amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per esso od anche personale di concetto.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi aziende: superficie da oltre 70 ettari; *medie aziende*: da oltre 30 ettari sino a 70 di superficie; *piccole aziende*: fino a 30 ettari di superficie.

Art. 5.

QUALIFICHE

1° GRUPPO

1ª *Categoria*: Direttori Tecnici od Amministrativi: comprende coloro che, non essendo Dirigenti di azienda, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente con il conduttore o col dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività, cui sono preposti.

2ª *Categoria*: Agenti Agricoli o Fattori: comprende coloro che con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per lui e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica, collaborano nella gestione dell'azienda.

3ª *Categoria*: Capi Reparto Tecnici ed Amministrativi: comprende coloro che in base alle direttive ricevute, esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti, cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica od amministrativa.

4ª *Categoria*: Sotto Agenti od Impiegati Amministrativi con funzioni di concetto: comprende coloro che, secondo le particolari direttive impartite, esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico od amministrativo inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo, di fronte ai superiori da cui dipendono, della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

2° GRUPPO

1ª *Categoria*: Addetti ai servizi od ai reparti: comprende coloro che curano sotto la guida del datore di lavoro e degli impiegati di concetto e, seguendone le istruzioni, il disbrigo delle operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti, ecc. ricevuti in consegna.

2ª *Categoria*: Assistenti: comprende coloro che, seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavoro assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono alla esatta esecuzione delle lavorazioni colturali e alla raccolta dei prodotti, nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria e in genere assolvono il compito di diretta assistenza e di vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro miglior rendimento produttivo.

3ª *Categoria*: Ausiliari: comprende coloro che alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda, esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi-squadra ed i capi operai).

4ª *Categoria*: Amanuensi: comprende coloro che assolvono mansioni di ufficio di volta in volta che vengono loro affidate.

Art. 6.

TABELLA MINIMI MENSILI DI STIPENDIO

1° GRUPPO: Impiegati di concetto

	Grandi aziende	Medie aziende	Piccole aziende
1ª *Categoria*:			
Direttori	77.158	77.158	63.215
2ª *Categoria*:			
Agenti o fattori . . .	70.187	70.187	56.244
3ª *Categoria*:			
Capi reparto	63.215	63.215	49.301
4ª *Categoria*:			
Sotto agenti	56.244	56.244	42.301
2° GRUPPO: Impiegati d'ordine			
1ª *Categoria*:			
Addetti ai servizi od ai reparti	47.957	47.957	47.957
2ª *Categoria*:			
Assistenti	44.054	44.054	44.054
3ª *Categoria*:			
Ausiliari	41.121	41.121	41.121
4ª *Categoria*:			
Amanuensi	37.228	37.228	37.228 (1)

Spettano inoltre mensilmente in natura: ai dipendenti del 1° Gruppo kg. 50 di grano; kg. 50 di granoturco e litri 25 di vino. Ai dipendenti del 2° Gruppo: kg. 25 di grano; kg. 25 di granoturco e litri 16 di vino.

Art. 7.

MAGGIORAZIONE PER TITOLI DI STUDIO

Agli stipendi mensili in denaro risultanti dalla tabella dell'articolo precedente si applica:

a) l'aumento del 5% per gli impiegati muniti di laurea;

b) l'aumento del 3% per gli impiegati muniti di diploma di Scuola media superiore o titolo equipollente;

c) l'aumento del 2% per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali in agricoltura e di patente rilasciata ai sensi del R. D. 1° marzo 1928, n. 697.

Art. 8.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE DI ABITAZIONE ED ANNESSI

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione ed annessi sarà praticato il seguente aumento sulla parte in denaro, degli stipendi mensili di cui all'art. 6: casa 10 %; orto e pollaio 3 %; legna ed illuminazione 2 per cento.

(1) *I minimi mensili di stipendio sono suscettibili di variazione per applicazione di scala mobile.*

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151905) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.